

## MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

### COMUNICATO

**Parere del comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini inerente la richiesta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Salina». (10A09802)**

IL COMITATO NAZIONALE PER LA TUTELA E LA VALORIZZAZIONE DELLE DENOMINAZIONI DI ORIGINE E DELLE INDICAZIONI GEOGRAFICHE TIPICHE DEI VINI, ISTITUITO A NORMA DELL'ART. 17 DELLA LEGGE 10 FEBBRAIO 1992, N. 164

Esaminata la domanda presentata dalla Regione Siciliana per conto dei proponenti, intesa ad ottenere la modifica del disciplinare di produzione dei vini ad indicazione geografica tipica «Salina»;

Visto il parere favorevole della Regione Siciliana sull'istanza di cui sopra;

Ha espresso, nella riunione del 6 e 7 luglio 2010 parere favorevole al suo accoglimento, proponendo, ai fini dell'emanazione del relativo decreto ministeriale, la proposta del disciplinare di produzione dei vini a indicazione geografica tipica «Salina», secondo il testo annesso al presente parere.

Le eventuali istanze e controdeduzioni alla suddetta proposta di disciplinare di produzione, in regola con le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642 «Disciplina dell'imposta di bollo» e successive modifiche ed integrazioni, dovranno essere inviate dagli interessati al Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali - Comitato nazionale per la tutela e la valorizzazione delle denominazioni di origine e delle indicazioni geografiche tipiche dei vini, via XX Settembre n. 20 - 00187 Roma - entro trenta giorni dalla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della citata proposta di disciplinare di produzione.

Annesso

Proposta di modifica del disciplinare di produzione dei vini a  
Indicazione Geografica tipica

"SALINA"

#### Articolo 1

L'indicazione geografica tipica "Salina", accompagnata o meno dalle specificazioni previste dal presente disciplinare di produzione, è riservata ai mosti e ai vini che rispondono alle condizioni e ai requisiti in appresso indicati.

#### Articolo 2

L'indicazione geografica tipica "Salina" è riservata ai seguenti vini:

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

bianchi, anche nella tipologia frizzante;

rossi, anche nelle tipologie frizzante e novello;

rosati, anche nella tipologia frizzante.

I vini a indicazione geografica tipica "Salina", bianchi, rossi e rosati devono essere ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, da uno o più vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Messina a bacca di colore corrispondente, iscritti nel registro nazionale della varietà di vite per uve da vino approvato con D.M. 7 maggio 2004, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n° 242 del 14 ottobre 2004, e da ultimo aggiornato con D.M.29 maggio 2010.

L'indicazione geografica tipica "Salina" con la specificazione di uno dei vitigni idonei alla coltivazione per la provincia di Messina è riservata ai vini ottenuti da uve provenienti da vigneti composti, nell'ambito aziendale, per almeno l'85% dai corrispondenti vitigni.

Possono concorrere, da sole o congiuntamente, alla produzione dei mosti e vini sopra indicati, le uve dei vitigni a bacca di colore analogo, idonei alla coltivazione per la provincia di Messina fino a un massimo del 15%.

Nella designazione e presentazione dei vini a indicazione geografica tipica "Salina" è consentito secondo la normativa vigente il riferimento al nome di due dei vitigni.

I vini a indicazione geografica tipica "Salina" con la specificazione di uno dei vitigni di cui al presente articolo possono essere prodotti anche nelle tipologie frizzante e novello limitatamente ai vitigni a bacca rossa.

### Articolo 3

La zona di produzione delle uve per l'ottenimento dei mosti e dei vini atti a essere designati con l'indicazione geografica tipica "Salina" comprende l'intero territorio amministrativo delle Isole Eolie in provincia di Messina.

### Articolo 4

Le condizioni ambientali e di coltura dei vigneti destinati alla produzione dei vini di cui all'articolo 2 devono essere quelle tradizionali della zona.

La produzione massima di uva per ettaro di vigneto in coltura specializzata, nell'ambito aziendale, non deve essere superiore per i vini a indicazione geografica tipica "Salina" con o senza la specificazione del vitigno, a tonnellate 16, limite già comprensivo dell'aumento di cui al D.m. 2/8/96, per tutte le tipologie.

Le uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Salina", seguita o meno dal riferimento al vitigno, devono

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

assicurare ai vini un titolo alcolometrico volumico naturale minimo di:

10% per i bianchi;

10% per i rosati;

10% per i rossi.

Nel caso di annate particolarmente sfavorevoli, detto valore può essere ridotto dello 0,5% vol.

#### Articolo 5

La zona di vinificazione delle uve destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Salina" comprende l'intero territorio della zona di produzione delle uve di cui all'art.3.

Tuttavia, tenuto conto delle situazioni tradizionali, è consentito che dette operazioni vengano effettuate nell'intero territorio della Regione Siciliana.

Nella vinificazione sono ammesse soltanto le pratiche atte a conferire ai vini le proprie peculiari caratteristiche.

La resa massima dell'uva in vino finito, pronto per il consumo, non deve essere superiore all' 80% per tutti i tipi di vino.

Per le uve aromatiche destinate alla produzione dei vini a indicazione geografica tipica "Salina" è consentito un leggero appassimento sulla pianta o sui graticci.

#### Articolo 6

I vini a indicazione geografica tipica "Salina" anche con la specificazione del nome del vitigno, all'atto di titoli alcolometrici volumici totali minimi:

bianco: 10,5%;

rosso: 10,5%;

rosato: 10,5%.

#### Articolo 7

All'indicazione geografica tipica "Salina" è vietata l'aggiunta di qualsiasi qualificazione diversa da quelle previste nel presente disciplinare di produzione, ivi compresi gli aggettivi "extra", "fine", "scelto", "selezionato", "superiore" e similari.

L'indicazione geografica tipica "Salina" può essere utilizzata come ricaduta per i vini ottenuti da uve prodotte da vigneti coltivati nell'ambito del territorio delimitato nel precedente articolo 3 e iscritti allo schedario viticolo per le relative denominazioni di origine, a condizione che i vini per i quali si intende utilizzare

Non siamo responsabili di eventuali imprecisioni o inesattezze contenute nel testo riportato, l'unico testo facente fede ai fini legali è quello pubblicato sulla versione cartacea della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ovvero della Gazzetta Ufficiale della Comunità Europea.

l'indicazione geografica tipica di cui trattasi abbiano i requisiti previsti per una o piu' delle tipologie di cui al presente disciplinare.